

“RETE SCUOLE FORENSI DELLA SICILIA CENTRALE-KORE”
REGOLAMENTO

Art. 1

Istituzione

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministro della Giustizia del 9 febbraio 2018, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, e per gli effetti del Protocollo di intesa fra l'Università degli studi di Enna “Kore” (di seguito “UKE”) nell'interesse della **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Sicilia Centrale** (di seguito “SSPL”), istituita presso l'UKE, gli **Ordini degli Avvocati di Caltanissetta, Enna e Gela**, le **Scuole forensi** dei summenzionati Ordini, e la Fondazione “Scuola forense nissena G. Alessi” (di seguito “le Parti”) è istituita la “Rete Scuole Forensi della Sicilia Centrale-Kore”.

La “Rete Scuole Forensi della Sicilia Centrale-Kore” è una struttura didattica e di formazione afferente agli organigrammi delle summenzionate Parti. Le Parti garantiscono pertanto il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al suo funzionamento.

Il presente Regolamento disciplina la composizione organica ed il funzionamento della “Rete Scuole Forensi della Sicilia Centrale-Kore”, in esecuzione di quanto previsto dal relativo Protocollo di intesa e dalla normativa vigente in materia.

Art. 2

Finalità

La “Rete Scuole Forensi della Sicilia Centrale-Kore” provvede alla formazione comune dei laureati in Giurisprudenza, perseguendo lo specifico obiettivo formativo di sviluppare l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità degli Avvocati, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Le attività di formazione – sia accentrate presso l'UKE, sia decentrate presso le Scuole forensi – hanno l'univoca finalità di fornire un'adeguata preparazione agli allievi per l'accesso all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato.

Art. 3

Organi

Sono organi della “Rete Scuole Forensi della Sicilia Centrale-Kore”:

- a) il **Comitato direttivo**, composto dal Presidente del C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza, dal Presidente del COA di Caltanissetta o da un suo delegato, dal Presidente del COA di Enna o da un suo delegato, dal Presidente del COA di Gela o da un suo delegato;
- b) il **Comitato scientifico**, composto dal Direttore e dal vice-Direttore della SSPL, dal Presidente del C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza, dal Direttore della Scuola forense nissena “G. Alessi”, dal Direttore della Scuola forense ennese, dal Direttore della Scuola forense gelese, dal Presidente della Fondazione “Scuola forense nissena G. Alessi”, dal Presidente del COA di Caltanissetta o da un suo delegato, dal Presidente del COA di Enna o da un suo delegato, dal Presidente del COA di Gela o da un suo delegato;
- c) il **Coordinatore del Comitato scientifico**, nominato dal Comitato Scientifico per l'intera durata del corso;
- d) la **Commissione Unica per l'esame finale**, annualmente nominata dal Comitato scientifico, è composta da avvocati, magistrati e docenti universitari;
- e) le **Commissioni per la verifica intermedia**, semestralmente nominate da ciascuna Scuola forense, sono composte da avvocati del Foro della medesima Scuola integrata da un docente universitario nominato dal Comitato scientifico.

“RETE SCUOLE FORENSI DELLA SICILIA CENTRALE-KORE”
REGOLAMENTO

Art. 4

Competenze

Il Comitato scientifico elabora ed aggiorna annualmente il POF; conferisce gli incarichi di docenza per le attività “teoriche” finalizzate alla pratica da svolgersi presso l’UKE; predispone le verifiche intermedie semestrali, da svolgersi presso le singole Scuole forensi; predispone la verifica finale, da svolgersi presso l’UKE; delibera – anche all’esito delle verifiche intermedie – l’ammissione dei corsisti ai semestri successivi al primo; propone ai singoli Consigli dell’Ordine – all’esito della verifica finale – l’ammissione dei corsisti all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; nomina la Commissione Unica per l’esame finale.

Il Coordinatore del Comitato scientifico convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico; sovrintende sia allo svolgimento delle attività didattiche e organizzative, assicurandone il regolare svolgimento e l’efficace coordinamento, sia a tutte le attività “teoriche” finalizzate alla pratica che si svolgono presso l’UKE.

Tutto quanto non espressamente attribuito alla competenza del Comitato scientifico è di competenza del Comitato direttivo.

Art. 5

Segreteria

Le attività di Segreteria sono gestite direttamente da ciascuna Scuola forense e dalla SSPL, ognuno per la parte di propria competenza.

Art. 6

Attività didattica

Il corso consta di 162 (centosessantadue) ore di attività formative, articolate in 3 (tre) semestri omogenei di 54 (cinquantaquattro) ore ciascuno.

Ciascun semestre consta sia attività metodologiche e pratiche, comprensive di esercitazioni e/o prove scritte, per un totale di 30 (trenta) ore, da svolgersi, anche in modalità mista (in presenza ed a distanza) presso le sedi di ciascuna Scuola forense; sia di attività teoriche, finalizzate alla pratica, per un totale 24 (ventiquattro) ore, da svolgersi presso la sede dell’UKE.

Le materie previste nel POF sono quelle analiticamente indicate nel D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Accesso

I corsisti formalizzano l’accesso, mediante il versamento della relativa quota di iscrizione, presso la Segreteria della Scuola forense dell’Ordine degli Avvocati nel cui “albo praticanti” abbiano perfezionato l’iscrizione.

Gli specializzandi, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti per l’iscrizione alla SSPL, formalizzano l’iscrizione presso la Segreteria della Scuola forense dell’Ordine degli Avvocati nel cui “albo praticanti” abbiano perfezionato l’iscrizione.

Art. 8

Frequenza, obblighi ed esoneri

La frequenza dei corsi è regolata secondo le modalità previste dal citato D.M. del 9 febbraio 2018, n. 17 e successive modifiche e integrazioni.

Gli specializzandi – in virtù della regolare frequenza delle lezioni tenute presso la SSPL – sono obbligati a frequentare presso la Scuola forense dell’Ordine degli Avvocati nel cui “albo praticanti” abbiano

“RETE SCUOLE FORENSI DELLA SICILIA CENTRALE-KORE”
REGOLAMENTO

perfezionato l'iscrizione le sole attività metodologiche e pratiche, comprensive di esercitazioni e/o prove scritte per uno dei tre semestri.

Gli specializzandi sono esonerati dal sostenere le prove di verifica intermedie e, conseguentemente, sono obbligati a sostenere la sola verifica finale.

I Corsisti che hanno svolto con esito positivo il semestre anticipato di “Tirocinio forense”, sono esonerati dalla frequenza di uno dei tre semestri.

Art. 9

Verifiche intermedie e finale

Al termine di ciascun semestre è previsto lo svolgimento di una prova intermedia di verifica delle conoscenze acquisite. La prova consiste in un test a risposta multipla sugli argomenti oggetto degli insegnamenti erogati; le domande sono formulate ed elencate dal CNF ai sensi dell'art. 9 del citato D. M. del 9 febbraio 2018, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comitato scientifico provvede a selezionare le 30 (trenta) domande dal predetto elenco e a disporre il testo della prova.

Le Scuole forensi nominano le Commissioni di cui all'art. 4, lett. d), del presente Regolamento, che provvedono a vigilare sullo svolgimento della prova, nonché a correggere e a valutare i test depositati. Le prove si svolgono presso le sedi delle singole Scuole forensi.

I Corsisti che non superano una delle prove di verifica intermedia devono frequentare nuovamente il modulo semestrale e ripetere, al termine del medesimo, la prova.

La verifica finale consiste in un test a risposta multipla, le cui domande sono formulate ed elencate dal CNF ai sensi dell'art. 9 del citato D. M. del 9 febbraio 2018, n. 17 e successive modifiche e integrazioni; il Comitato scientifico provvede a selezionare le 40 (quaranta) domande dal predetto elenco ed a disporre il testo della prova.

Il Comitato scientifico nomina la Commissione Unica per l'esame finale di cui all'art. 4, lett. c), del presente Regolamento, che provvede a vigilare sullo svolgimento della prova, nonché a correggere e a valutare i test depositati. La prova si svolge presso la sede dell'UKE.

Art. 10

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge, regolamentari e statutarie in materia.

Il presente Regolamento sarà tempestivamente adeguato in modo da renderlo conforme a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.